



**COMUNE DI DUE CARRARE**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46**

Sessione Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE  
 Fto Vason Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Fto Iacometta Danila

**Oggetto: Art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. e int. - Adesione alla centrale di committenza istituita dalla Provincia di Padova e approvazione dello schema di convenzione.**

N. 980 reg. Pubbl.  
**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
 Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 23 DIC. 2014

L'anno duemilaquattordici, addi diciotto del mese di dicembre alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Fto Iacometta Danila

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

| Ruolo       | Cognome e Nome       | Pres | Ass. G | Ass. I |
|-------------|----------------------|------|--------|--------|
| Sindaco     | Vason Sergio         | X    |        |        |
| Consigliere | Bedorin Danilo       | X    |        |        |
| Consigliere | Garbo Claudio        | X    |        |        |
| Consigliere | Crivellaro Giampiero | X    |        |        |
| Consigliere | Amati Roberta        | X    |        |        |
| Consigliere | Romanato Mario       | X    |        |        |
| Consigliere | Stella Alberto       | X    |        |        |
| Consigliere | Lana Diego           | X    |        |        |
| Consigliere | Paggiaro Gabriele    | X    |        |        |
| Consigliere | Zennato Augusto      | X    |        |        |
| Consigliere | Varotto Massimiliano | X    |        |        |
| Consigliere | Boin Giovanni        |      | X      |        |
| Consigliere | Rosina Andrea        | X    |        |        |
| Consigliere | Salvò Moreno         | X    |        |        |
| Consigliere | Moro Davide          | X    |        |        |
| Consigliere | Negrisol Pierangela  | X    |        |        |
| Consigliere | Rinuncini Massimo    | X    |        |        |

Partecipa alla seduta:

Assessore **Burattin Graziano** X

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio **E' DIVENUTA ESECUTIVA**  
 Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il .....  
**E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Fto Iacometta Danila

Partecipa alla seduta la Sig.ra Iacometta Dr.ssa Danila Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vason Sergio, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri: Lana Diego - Varotto Massimiliano - Rinuncini Massimo

Copia conforme all'originale.

Li, 23 DIC. 2014  
 IL RESP. DEL SERV. SEGRETERIA  
 Bertipaglia Catia



**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 18.12.2014**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.

**POSITIVO**

Li, 18/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Bertipaglia Catia

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. e int.

**POSITIVO**

Li, 18/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Quarantin Luigino

---

**Si dà atto** che è rientrato in aula il Consigliere Stella Alberto e pertanto il numero dei consiglieri presenti è 16.

---

**Oggetto: Art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. e int. - Adesione alla centrale di committenza istituita dalla Provincia di Padova e approvazione dello schema di convenzione.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, come da ultimo modificato dal D.L. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla L. 114 dell' 11 agosto 2014 il quale stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi, optando per una delle seguenti alternative:

- procedere nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti
- costituire un apposito accordo consortile tra comuni medesimi e avvalersi dei competenti uffici anche delle province
- ricorrere ad un soggetto aggregatore
- ricorrere alla province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56
- utilizzare, per acquisire beni e servizi gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

**Preso atto:**

- che la medesima disposizione stabilisce altresì che ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal medesimo comma l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.AC. - Autorità nazionale Anticorruzione) non rilascia il codice identificativo gara (necessario per le fattispecie contrattuali contemplate nel Codice Dei Contratti pubblici e la cui indicazione è obbligatoria in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari);

- che le disposizioni del citato comma 3-bis art. 33 DLgs. 163/2006 modificato come sopra detto, entreranno in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, come stabilito dall'art. 23-ter, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114;

- che il comma 3 dell'art. 23-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, riserva ai soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti la possibilità di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

**Considerato** quindi che, stante la normativa vigente, questo Comune dall' 1° gennaio 2015 relativamente all'acquisizione dei beni e servizi e dall' 1° luglio 2015 relativamente all'acquisizione di lavori non potrà procedere all'acquisizione beni e servizi e lavori autonomamente, tranne che per quelli presenti negli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

**Richiamato** l'art. 19, lett. 1), del D.Lgs. 267/2000, che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, "l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali" e l'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", a' termini del quale "La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

**Richiamati** altresì i commi 1, 2 3 e dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, che così recitano:

*"1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.*

*2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.*

*3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza. "*

**Considerato** che la Provincia di Padova:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 29.04.2013 n. 15 di reg. ha provveduto ad istituire, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, **una centrale di committenza provinciale** nella funzione di stazione appaltante previa delega di funzione da parte del Comune aderente relativamente alle procedure di appalto di lavori pubblici, e nella funzione di centrale di committenza, in qualità di soggetto aggregatore dei fabbisogni di forniture e servizi e di acquisizione dei medesimi secondo le modalità che verranno specificate di volta in volta dai comuni aderenti;

- con lo stesso atto ha approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la stessa in funzione di Centrale di committenza ed il Comune aderente e che con successiva deliberazione del Vice Presidente della Provincia nell'esercizio delle funzioni del Consiglio Provinciale in data 09/10/2014 n. 44 di reg. ha approvato le modifiche formali di adeguamento normativo al testo della convenzione in base a quanto disposto dall'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114;

**Visto** ed esaminato lo schema della convenzione di cui sopra, che si compone di n.11 articoli, **allegato sub. A)** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

**Rilevato** che tale convenzione prevede in particolare:

a) la decorrenza dalla data della sua stipula ed una durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta delle parti contraenti;

b) la possibilità di recesso sia da parte del Comune sia della Provincia in qualsiasi momento, e comunque, con effetto dalla notifica, ferma restando la conclusione dei procedimenti d'appalto in corso;

c) i seguenti costi:

1) costi generali determinati forfettariamente in Euro 100,00 per l'adesione alla convenzione e in Euro 50,00 per ogni gara di appalto di lavori, di servizi e di forniture, ad esclusione di quelli d'importo inferiore a 40.000 euro.

2) costi da rimborsarsi dal Comune alla Provincia di Padova, relativi alla pubblicazione del bando di gara, alla spedizione di eventuali raccomandate, al versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

d) che la centrale di committenza della Provincia di Padova operi:

- come stazione appaltante relativamente all'acquisizione di lavori;

- come stazione appaltante relativamente all'acquisizione di beni e servizi non standardizzabili, per i quali non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- come soggetto aggregatore della domanda per l'acquisizione di beni e servizi comuni e/o standardizzabili.

**Ritenuto** opportuno, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006, come da ultimo modificato dal D.L. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla L. 114 dell' 11 agosto 2014, aderire alla centrale di committenza istituita dalla Provincia di Padova, nelle funzioni sopra specificate, procedendo ad approvarne la convenzione da sottoscrivere, fermo restando che questo Comune si riserva di valutare in futuro ulteriori diverse soluzioni per l' applicazione della citata normativa;

**Richiamato** l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e succ. mod e int, e ravvisata la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito;

**Visto** il parere dell'Organo di revisione di questo Comune, espresso ai sensi art. 239 comma 1 lettera b) sulla proposta di deliberazione, come **allegato sub B)** al presente provvedimento;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., inseriti nel presente deliberato;

**Sentita** la discussione aperta sull'argomento come riportato nell'allegato C) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**A seguito di votazione** palese, chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:

|                        |  |
|------------------------|--|
| - Consiglieri presenti | n. 16  |
| - voti favorevoli      | n. 10  |
| - voti contrari        | n. 0   |
| - astenuti             | n. 6 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò Moreno,<br>Moro Davide, Negrisolò Pierangela, Rinuncini Massimo) |

### d e l i b e r a

1) di aderire, ai sensi dell' art. 33, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. e int., per i motivi in premessa indicati, **alla centrale di committenza istituita dalla Provincia di Padova** nelle funzioni di :

- stazione appaltante relativamente all'acquisizione di lavori;  
- stazione appaltante relativamente all'acquisizione di beni e servizi non standardizzabili, per i quali non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- soggetto aggregatore della domanda per l'acquisizione di beni e servizi comuni e/o standardizzabili, fermo restando che questo Comune si riserva di valutare in futuro ulteriori diverse soluzioni per l'applicazione dell' art. 33, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. e int.

2) di approvare lo schema di convenzione **allegato sub A)** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, approvato dalla Provincia di Padova con gli atti citati in premessa, regolante i rapporti tra la stessa in funzione di Centrale di committenza ed il Comune aderente, composto da n.11 articoli, e autorizzando il Responsabile Servizio Contratti di questo Comune alla sua sottoscrizione;

3) di dare atto che la spesa di euro 100,00= per l'adesione di cui sopra trova copertura al capitolo 281 – titolo 1 01 02 03 del bilancio corrente, mentre i costi relativi alle gare che verranno svolte, troveranno copertura al finanziamento di ciascun intervento con imputazione delle spese all'atto dell'assunzione della relativa determina a contrarre.

4) di demandare ai Responsabili dei Servizi competenti l'adozione degli atti conseguenti all'applicazione della presente deliberazione;

5) di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line.

Successivamente con separata votazione chiusasi col seguente risultato accertato come per legge:

|                        |  |
|------------------------|--|
| - Consiglieri presenti | n. 16  |
| - voti favorevoli      | n. 10  |
| - voti contrari        | n. 0   |
| - astenuti             | n. 6 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò Moreno,<br>Moro Davide, Negrisolò Pierangela, Rinuncini Massimo) |

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

-----  
Allegati:

- A) - schema di convenzione
- B) - parere dell'Organo di revisione
- C) - verbale di discussione

ALLEGATO alla proposta di deliberazione 3170/2014

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI PROCEDURE DI GARE D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE  
E SERVIZI

ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Premessa

CONSIDERATO che:

- l'art. 3, comma 34, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. definisce la "centrale di committenza" quale un'amministrazione aggiudicatrice che "acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori", o "aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori";

- l'art. 33 del Codice dei contratti pubblici prevede:

- al comma 1, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;
- al comma 3, la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti o alle Amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza;
- al comma 3-bis, come modificato dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, l'obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi, optando per una delle seguenti alternative:
  - procedere nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti
  - costituire un apposito accordo consortile tra comuni e avvalersi dei competenti uffici anche delle province
  - ricorrere ad un soggetto aggregatore
  - ricorrere alla province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56
  - utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi, gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

DATO ATTO che il suddetto comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce che in caso di inosservanza delle procedure di acquisizione previste dal comma stesso, l'AVCP non rilasci, ai comuni non capoluogo di provincia, il Codice Identificativo di Gara (CIG);

DATO ATTO, altresì, che l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114 ha stabilito che i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

CONSIDERATO che l'art. 23-ter, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.l, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori;

VISTO l'art. 19, lett. l), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che contempla, tra le funzioni di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale, "l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";

VISTO l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizione sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni", che prevede: "La Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

CONSIDERATO che la Provincia di Padova, con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 29.04.2013 n. 15 di reg.:

a) ha istituito, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, una centrale di committenza provinciale nella duplice funzione di:

- stazione appaltante, ai sensi del comma 3, del predetto art. 33, previa delega di funzione da parte del Comune aderente, relativamente alle procedure di appalto di lavori pubblici;
- centrale di committenza, in qualità di soggetto aggregatore dei fabbisogni di forniture e servizi e di acquisizione dei medesimi secondo le modalità che verranno specificate di volta in volta dai comuni aderenti;

b) ha approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Provincia di Padova in funzione di Centrale di committenza, come sopra delineata ed il Comune aderente;

CONSIDERATO che la Provincia di Padova, con deliberazione di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 2014 n. \_\_\_\_\_ di reg., ha approvato le modifiche formali, di adeguamento normativo al testo della convenzione, approvata

con deliberazione di Consiglio Provinciale in data 29.04.2013 n. 15 di Reg., in base a quanto disposto dall'art. 33, *comma 3-bis*, del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 e dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114;

CONSIDERATO che il Comune di \_\_\_\_\_, con deliberazione del Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di reg., ha approvato il suddetto schema di convenzione, autorizzando contestualmente l'adesione del Comune alla centrale di committenza della Provincia di Padova e la sottoscrizione della convenzione medesima;

FRA

PROVINCIA DI PADOVA, in persona del dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore

\_\_\_\_\_ della Provincia di Padova, con sede legale in Padova – piazza Antenore n. 3 (c.f. 80006510285 – p.IVA 00700440282), e come tale in rappresentanza della stessa Provincia in forza all'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

E

COMUNE DI \_\_\_\_\_, in persona del dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore/Servizio \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ – via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_ – p.IVA \_\_\_\_\_), e come tale in rappresentanza del Comune medesimo in forza all'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

*Art. 1 – Oggetto della convenzione*

La presente convenzione ha per oggetto l'adesione del Comune di \_\_\_\_\_ alla Centrale di Committenza istituita dalla Provincia ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 88, della Legge 56/2014 e disciplina i rapporti tra la Provincia di Padova e il Comune aderente.

#### *Art. 2 – Ambito di operatività*

La centrale di committenza della Provincia di Padova opera:

- a) come stazione appaltante relativamente all'acquisizione di lavori;
- b) come stazione appaltante relativamente all'acquisizione di beni e servizi non standardizzabili, per i quali non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- c) come soggetto aggregatore della domanda per l'acquisizione di beni e servizi comuni e/o standardizzabili;

#### *Art. 3 – Attività escluse*

Restano di esclusiva competenza del Comune aderente:

- la fase "a monte" delle procedure di gara, (individuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, progettazione, determinazione a contrarre, ecc.);
- la fase "a valle" delle procedure di gara, (stipula del contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori, pagamenti corrispettivi; analogamente per le forniture ed i servizi);
- le acquisizioni di beni e servizi effettuate autonomamente dal Comune attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

### **CAPO I - FUNZIONI DI AGGREGATORE DELLA DOMANDA**

#### *Art. 4 – Aggregazione della domanda*

- 1) Per attivare le funzioni di soggetto aggregatore della domanda per l'acquisto di forniture e servizi, il Comune deve far pervenire, possibilmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei propri fabbisogni, sulla base di uno schema fornito dalla Provincia, al fine di consentire una corretta e proficua programmazione e gestione delle gare.
- 2) La Provincia, previo accertamento dei bisogni omogenei degli enti convenzionati, provvederà ad esperire le procedure di affidamento agendo come soggetto capofila, acquisendo un CIG padre, al quale il comune potrà agganciare il CIG figlio.
- 3) La Provincia per la gestione delle gare d'appalto sotto soglia comunitaria si conforma agli obblighi di legge mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA).
- 4) Negli atti di gara la Provincia indica che essa agisce quale centrale di committenza e che tutti gli Enti convenzionati potranno usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione e per i tempi



ed i termini stabiliti nella procedura di affidamento.

## CAPO II - FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE

### *Art. 5 – Competenze della Provincia*

- 1) La Centrale di Committenza in funzione di stazione appaltante espleta le seguenti attività:
- a) verifica preventiva della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dal Comune entro dieci giorni dal ricevimento della stessa;
  - b) nel caso in cui la Provincia rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dal Comune, chiederà al responsabile del procedimento individuato dal Comune di regolarizzare la documentazione. In tale caso il termine per la conclusione della procedura di gara è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;
  - c) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Provincia effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine all'individuazione degli elementi di valutazione. La Provincia opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la commissione tecnica nella fase di attribuzione del punteggio;
  - d) la Provincia non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o il Comune;
  - e) effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra, la Provincia provvede alla predisposizione del bando di gara e ai connessi adempimenti di pubblicità, ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta, alla effettuazione delle sedute di gara, alla comunicazione degli esiti di gara, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara tramite il sistema AVCPASS, all'avviso di aggiudicazione, e ad ogni altro provvedimento connesso alla procedura di gara;
  - f) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, spetta alla Provincia la nomina della commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dal Regolamento provinciale dei contratti;
  - g) il Presidente della Commissione di gara o l'Autorità di gara, in base al regolamento dei contratti della Provincia, può avvalersi, per l'attività di supporto, della collaborazione del responsabile del

- procedimento presso il Comune, del progettista dell'opera o del referente dell'Ente convenzionato;
- h) ogni atto e decisione giuridico - amministrativa in merito alla gestione della procedura di gara è di competenza della Provincia;
  - i) indica, la Provincia nel bando e nel disciplinare di gara, che la funzione di stazione appaltante le è stata conferita ai sensi della presente convenzione;
  - j) tiene costantemente informato l'Ente convenzionato di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
  - k) comunica, altresì, il giorno di apertura delle offerte al responsabile del procedimento affinché questi possa essere presente qualora lo ritenga opportuno;
  - l) provvede all'aggiudicazione provvisoria e definitiva dell'appalto, ai connessi controlli di rito ed agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  - m) completata la procedura di aggiudicazione, comunica al Comune l'aggiudicazione definitiva dell'appalto e rimette il verbale di aggiudicazione e il fascicolo relativo alla procedura de quo, ai fini dell'acquisizione della documentazione necessaria alla stipulazione del contratto.
- 2) In caso di contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento la Provincia, tramite il proprio Ufficio Legale garantisce la tutela giurisdizionale.
  - 3) Qualora i motivi di ricorso dipendano anche da atti assunti dal Comune si provvederà a difesa congiunta.
  - 4) Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela nei casi previsti dalla legge, l'aggiudicazione disposta dalla Provincia vincola il Comune alla stipulazione del relativo contratto di appalto.

#### *Art. 6 - Competenze del Comune*

- 1) Il Comune per attivare la Centrale di Committenza in funzione di stazione appaltante deve trasmettere, per il tramite del responsabile del procedimento, quanto segue:
  - a) determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione;
  - b) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio all'offerta economica; indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove possibile, predisposizione di un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;
  - c) nel caso di procedura di gara di importo superiore alla soglia comunitaria: predisposizione della metodologia e dei criteri di valutazione dell'anomalia di cui alla normativa vigente ed applicabile. Le

modalità del sub procedimento di valutazione delle offerte saranno definite, di volta in volta - sulla base delle esigenze espresse da parte del Comune - in accordo tra le parti. L'esito dell'accordo sarà formalizzato con scambio di corrispondenza anche telematica;

- d) indicazione del responsabile del procedimento;
  - e) deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara;
  - f) originale o copia conforme all'originale del progetto approvato di cui alla precedente lettera, in formato elettronico, completo di Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
  - g) nota recante i nominativi del progettista incaricato, del professionista che ha redatto il documento della sicurezza e del referente interno, i quali dovranno essere a disposizione della Provincia per ogni eventuale chiarimento o supporto tecnico in relazione al progetto oggetto della procedura;
  - h) descrizione sommaria dell'opera, del servizio o della fornitura e relativo quadro economico di progetto;
  - i) indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;
  - j) indicazione di ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente convenzionato avesse interesse;
  - k) laddove la legge ammetta la procedura negoziata il Comune, per il tramite del responsabile del procedimento, comunicherà l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento. Al fine di garantire la segretezza delle imprese invitate alla procedura negoziata, tale comunicazione dovrà avvenire attraverso raccomandata A/R indirizzata quale riservata personale debitamente sigillata - o attraverso altro sistema atto a garantire la segretezza del contenuto della comunicazione, che potrà essere individuato, ricorrendone le condizioni, ad esclusiva cura della Provincia - al responsabile della procedura di gara indicato dalla Provincia.
- 2) Il Comune, dopo aver ricevuto la comunicazione di aggiudicazione, provvede alla stipulazione del contratto, previa acquisizione della necessaria documentazione, decorsi almeno 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati dell'aggiudicazione da parte della Provincia.
- 3) In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la Provincia riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice; oneri che devono essere finanziati con apposita determinazione dirigenziale del Comune medesimo.

#### *Art. 7 – Costi del servizio*

- 1) I costi del servizio, di seguito elencati, devono essere rimborsati dal Comune alla Provincia:

- costi relativi alla pubblicazione del bando di gara, alla spedizione di eventuali raccomandate, al versamento del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
- 2) I costi generali vengono determinati forfettariamente, come segue:
- € 100,00 per l'adesione alla convenzione
  - € 50,00 per ogni gara di appalto di lavori, di servizi e di forniture, ad esclusione di quelli d'importo inferiore a 40.000 euro.

#### *Art. 8 - Responsabile Unico del Procedimento*

- 1) L'Ente convenzionato nomina il Responsabile unico del procedimento, ex art. 10 D.lgs n. 163/2006, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi relativamente al settore/servizio di competenza e dandone tempestiva comunicazione alla Provincia.

#### *Art. 9 - Comunicazioni e rapporti giuridici*

- 1) Le comunicazioni tra la Provincia ed il Comune devono avvenire tramite posta certificata, fax, posta elettronica, ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.
- 2) Tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento con eventuali atti di annullamento, la competenza è della Provincia.
- 3) Dopo la stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra il Comune e l'appaltatore sono di competenza esclusiva del Comune medesimo, essendo la Provincia totalmente estranea.

#### *Art. 10 - Patto di integrità*

- 1) La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
- 2) Il Comune si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
- 3) Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.

#### *Art. 11 - Durata della convenzione*

- 1) La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta delle parti contraenti.
- 2) Sia il Comune sia la Provincia possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, e comunque, con effetto dalla notifica, ferma restando la conclusione dei procedimenti d'appalto in corso.

La presente convenzione è esente da bollo, ai sensi dell'allegato b) al D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

La presente convenzione sottoscritta in difetto di contestualità spazio/temporale, sarà registrata e assunta al Protocollo Generale della Provincia a far data dalla ricezione, da parte della Provincia medesima, del documento sottoscritto digitalmente da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.; per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 del c.c. e l'art. 21 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale



Comune di Due Carrare

Provincia di Padova ALLEGATO B) ALLA DELIBERA CC.

N. ....46..... DEL 18.12.2014

Parere n. 8 sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente per oggetto: art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e succ. mod. e int. – Adesione alla centrale di committenza istituita dalla Provincia di Padova e approvazione dello schema di convenzione.

La sottoscritta Sponga Rag. Paola, in qualità di Revisore Contabile,

- Visto il nuovo art. 239 del TUEL che prevede, tra l'altro, che l'organo di revisione svolga le seguenti funzioni:
    - b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento in materia di:
      1. strumenti di programmazione economico finanziaria
      2. proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio
      3. modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione di partecipazione ad organismi esterni
      4. proposte di ricorso all'indebitamento
      5. proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia
      6. proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni
      7. proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio ed di applicazione dei tributi locali
- ecc. ecc.


vista la bozza di delibera e di convenzione per l'affidamento di procedure di gare d'appalto di lavori, forniture e servizi alla centrale di committenza della Provincia di Padova ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006

ESPRIME

Parere favorevole alla stessa in quanto preordinata agli adempimenti imposti dalla normativa vigente.

Belluno 10 dicembre 2014

Il revisore  
Rag. Paola Sponga







**Allegato C) alla deliberazione di C.C. n. 46 del 18.12.2014.**  
**Interventi registrati nel corso della discussione.**

**SINDACO.** L'argomento n. 5: "Art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. e int. - Adesione alla Centrale di committenza istituita dalla Provincia di Padova e approvazione dello schema di convenzione".

Qui l'articolo 33 stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia devono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso una di queste forme: attraverso Unioni di Comuni, ove esistenti, attraverso apposito accordo consortile tra Comuni tramite gli uffici delle Province, oppure attraverso strumenti elettronici gestiti da *Consip S.p.A.* o altro soggetto aggregatore, attraverso le Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, la n. 56. Si precisa che i Comuni non capoluogo di provincia che procedono in violazione degli adempimenti succitati, l'Autorità per la vigilanza non rilascerà il codice identificativo gara. Cos'è questo codice? È assolutamente necessario nei contratti pubblici, codice che è poi necessario per la tracciabilità dei flussi finanziari. Vi è da precisare che le disposizioni suindicate entrano in vigore con il 1 gennaio 2015.

Altra precisazione. I Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori per un valore inferiore a 40.000,00 euro. La Provincia di Padova in data 29 aprile ha istituito una Centrale di committenza provinciale come funzioni di stazione appaltante e con il medesimo atto ha anche approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti fra la stessa in funzione di Centrale di committenza e il Comune aderente. La convenzione prevede una durata triennale ed è prorogabile, prevede la possibilità di recesso sia del Comune che della Provincia in qualsiasi momento. Quanto al costo, sono 100,00 euro per l'adesione alla convenzione e 50,00 euro per ogni gara di appalto. I costi poi per spese postali per i bandi dovranno essere rimborsati alla Provincia.

Per quanto sopra esposto, quindi si ritiene necessaria l'approvazione dello schema di convenzione allegato alla proposta di delibera. Qui non c'è tanto da aggiungere, per cui io aprirei direttamente la discussione, qualora ci fosse. Prego. Anche qui c'è l'immediata esecutività, quindi mettiamo ai voti l'argomento n. 5.

*(Segue la votazione)*

Comunico l'esito della votazione:

|            |    |
|------------|----|
| Favorevoli | 10 |
| Astenuti   | 06 |

*(Il Consiglio approva)*

Votiamo l'immediata esecutività.

*(Segue la votazione)*

Comunico l'esito della votazione:

|            |    |
|------------|----|
| Favorevoli | 10 |
| Astenuti   | 06 |

*(Il Consiglio approva)*

